



**La contabilizzazione ed il pagamento delle fatture nelle
Università: LO SPLIT PAYMENT, IL REVERSE CHARGE, LA
FATTURA ELETTRONICA ED I CONTROLLI TELEMATICI**

a cura di **corrado coppolecchia**

corradocoppolecchia@gmail.com

Agenda del corso:

- L'IVA e LA FATTURA
- I PAGAMENTI DELLE P.A. : lo “SPLIT PAYMENT” e il nuovo “REVERSE CHARGE”;
- FT ELETTRONICA: PARTITA ANCHE PER GLI ENTI PUBBLICI DAL 31/3/2015;
- RUOLO DELLA PIATTAFORMA CERTIFICATIVA DEI CREDITI;
- ATTESTAZIONE TEMPI DEI PAGAMENTI;

NORME DI RIFERIMENTO

- D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, art. 42 - registro unico delle fatture presso le pubbliche amministrazioni - ;
- D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 (legge n. 64/2013) – disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della P.A.- piattaforma certificativi crediti -;
- D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, art. 27 – monitoraggio dei debiti delle P.A. ;
- D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, art. 41 – attestazione dei tempi di pagamento;
- Legge n. 244/2007 istituzione fattura elettronica;
- Legge n. 190/2014 – stabilità 2015 – split payment – reverse charge;
- DPR 633/1973 : Istituzione e disciplina dell'Imposta sul valore aggiunto - IVA

Registro unico
Piattaforma certificazione crediti
Monitoraggio debiti
Attestazione tempi pagamento
Split payment
Reverse charge
Fattura elettronica

**Registro unico
Piattaforma certificazione crediti
Monitoraggio debiti
Attestazione tempi pagamento
Fattura elettronica**

finalità

**Riduzione costi
operativi**

**Semplificazione
adempimenti formali**

**Accelerare i pagamenti
delle P.A. e la
riscossione dei
fornitori**

La ft elettronica come strumento per prevenire e limitare gli errori tributari dei contribuenti..... assicura maggiori poteri di controllo all'amministrazione finanziaria..... oltre che completare il processo di dematerializzazione...

**Reverse charge
Split payment**

finalità

“.....le disposizioni sono riconducibili tra quelle volte ad innovare il sistema di riscossione dell’imposta e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi IVA.....

.....il meccanismo della scissione dei pagamenti mira a garantire da un lato l’erario dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’IVA e dall’altro gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi....

**Il legislatore ha previsto nel corso degli anni
ed ancora oggi un quadro di norme**

**volte al monitoraggio permanente dei debiti delle pubbliche
amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento**

accelerare il pagamento dei debiti arretrati

prevenire la formazione di un nuovo *stock* di debito

(RGS circolare n. 21 del 25 giugno 2014)

in realtà nel corso degli anni sono state emanate alcune disposizioni, ancora oggi in vigore, che già obbligavano le PA a modificare alcuni comportamenti in materia abbastanza consolidati, ma che evidentemente non hanno sortito i risultati sperati

DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (contenente le *disposizioni da applicare ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale*)

circolare n. 27 del 24/11/2014 della RGS

Al quadro normativo in vigore si è aggiunta la circolare n. 27 del 24/11/2014 della RGS “Attività di riscontro dei Collegi sindacali – vigilanza sull’osservanza delle disposizioni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni”

La circolare è volta a fornire ai rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze negli organi di controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, indicazioni sulle attività di riscontro da svolgere in merito all’osservanza, da parte delle amministrazioni, delle disposizioni di legge emanate negli ultimi anni con riferimento ai debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni verso i propri fornitori.

La stessa segnala le disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, in attuazione della direttiva 2011/7/UE, finalizzate a generare un effetto favorevole sul rilancio dell’attività economica del Paese, attraverso una maggiore celerità dei pagamenti.


Ricorda che le nuove disposizioni introdotte volte a sbloccare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle pubbliche amministrazioni, sono finalizzate a favorire la cessione dei crediti a banche ed intermediari finanziari, nonché la compensazione degli stessi con somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo.

A questi fini, la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, gestita dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura la massima celerità delle procedure di certificazione, cessione o compensazione, nonché il monitoraggio dei crediti commerciali di tutta la pubblica amministrazione.

La stessa circolare riporta un promemoria delle attività che le pubbliche amministrazioni devono compiere in osservanza di specifiche disposizioni di legge, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle sanzioni previste per i vari inadempimenti e degli organi tenuti alla verifica del rispetto delle singole disposizioni.

Alla luce delle disposizioni normative ed in considerazione degli obblighi di verifica che il quadro normativo in esame pone in capo agli organi di riscontro di regolarità amministrativa e contabile,"..... si invitano le SS.LL. ad intraprendere ogni utile iniziativa in ordine alla verifica del rispetto delle predette disposizioni normative, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti Uffici dell'ente presso cui sono espletate le funzioni di controllo, nonché alle Amministrazioni vigilanti. Da ultimo, al fine di assicurare la piena operatività della normativa in esame, si richiede alle SS.LL. di voler includere tali controlli nell'ambito della ordinaria pianificazione dell'attività di revisione, avendo cura di evidenziare nei propri verbali l'esito del riscontro effettuato.....".

percorso di monitoraggio dei tempi di pagamento, completamento del processo di semplificazione e dematerializzazione, contrasto all'evasione tributaria



novità 2015: nuovo reverse charge e split payment

la FATTURA
è
il DOCUMENTO PRINCIPALE
attraverso il quale operano
tutte le disposizioni

Intanto si ritengono necessarie alcune premesse importanti

Cosa è la FATTURA



è il principale strumento di rappresentazione documentale di una transazione commerciale, nonché documento fondamentale ai fini del funzionamento della disciplina IVA, basata sul principio della rivalsa e della detrazione

a prescindere dalla modalità di produzione – cartacea o elettronica – è il documento fondamentale che certifica l'effettuazione di una operazione commerciale

**QUALI NORME REGOLAMENTANO LA EMISSIONE –
CONTABILIZZAZIONE – CONSERVAZIONE DELLA
FATTURA**

**DPR 26 OTTOBRE 1972, n. 633
- ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO -**

**la FATTURA sia sotto l'aspetto FORMALE che SOSTANZIALE è
condizionata dal RISPETTO DI SPECIFICHE REGOLE FISCALI che
regolamentano la FORMAZIONE, L'EMISSIONE, LA GESTIONE e
la CONSERVAZIONE**

La **FATTURA** è per
CICLO PASSIVO e CICLO ATTIVO
l'**UNIONE** fra
l'**ORDINE DI ACQUISTO / VENDITA**
e la realizzazione
dell'**OPERAZIONE COMMERCIALE**
e il
DIRITTO AL CORRISPETTIVO

cosa è l'IVA

IMPOSTA INDIRETTA

Sono **indirette** le imposte che sono correlate alla ricchezza nel momento in cui viene trasferita (es. la vendita di un bene) o viene consumata (es. fruizione di un servizio o di una prestazione). Esse colpiscono la ricchezza nel momento in cui si manifesta in maniera indiretta, ossia quando essa viene o consumata oppure trasferita. Difatti si parla di imposte sui consumi (es. IVA) o sui trasferimenti (imposta di registro).

I' IVA si APPLICA alle OPERAZIONI costituite da:

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle **cessioni di beni e le **prestazioni di servizi** effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. (art. 1)**

PRESUPPOSTI



SOGGETTIVO (artt. 1-4-5-17)

ovvero chi effettua l'operazione di cessione/importazione/prestazione di servizi

OGGETTIVO (artt. 2-3-8-8bis-9-71-72-74)

ovvero quando si pone in essere la cessione o si rende la prestazione di servizio

TERRITORIALE (artt. 7)

ovvero il luogo dove avviene la cessione o si rende la prestazione di servizio

chi è il SOGGETTO PASSIVO
artt. 4 - 5

Articolo 4 - Esercizio di imprese.

Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione **abituale**, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa,

Articolo 5 - Esercizio di arti e professioni.

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione **abituale**, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.

Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

OPERAZIONI: CAMPO APPLICAZIONE IVA

OPERAZIONI IMPONIBILI

Sono operazioni imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi le quali, sussistendo i requisiti soggettivo, oggettivo e della territorialità, soggiacciono all'IVA con l'applicazione delle aliquote previste dall'art. 16 del D.P.R. 633/72

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Sono "non imponibili" alcune cessioni di beni ed alcune prestazioni di servizi per le quali, pur sussistendo tutti i requisiti per comprendere tali operazioni nell'ambito dell'IVA, la legge ne prevede espressamente l'intassabilità. (es. artt. 8-8bis-9-71-72)

OPERAZIONI ESENTI

Sono considerate "esenti" le operazioni previste tali dall'art.10 del D.P.R. 633. Anche in questo caso, pur in presenza dei requisiti per l'applicazione dell'imposta, la legge prevede l'intassabilità. facendo salvi, comunque, tutti gli obblighi formali previsti dal decreto dell'IVA.

OPERAZIONI: FUORI CAMPO APPLICAZIONE IVA

OPERAZIONI NON SOGGETTE

cioè operazioni che, in via generale, la mancanza di uno dei presupposti, o per disposizione di legge ne prevede espressamente l'intassabilità. (es. artt. 2-3-4-7-74)
(es. cessioni di denaro; di campioni gratuiti; le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore; etc.)

OPERAZIONI ESCLUSE

le operazioni di cui all'art. 15 comma 1 nn.1-2-3-4-5 e comma 2.
(es. interessi; rimborso anticipazioni; etc.)

Detrazione IVA – principio generale - Articolo 19

Per la determinazione **dell'imposta dovuta** e' detraibile dall'ammontare dell' imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge **nel momento in cui l'imposta diviene esigibile** e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta.

DETRAZIONE IVA



L'IVA da versare in periodo d'imposta (mese o trimestre)

+ IVA su **CESSIONI** o **PRESTAZIONI** effettuate
- IVA **DETRAIBILE** (IVA ADDEBITATA DAL FORNITORE)
= IVA da **VERSARE** o **A CREDITO**

INDETRAIBILITA' IVA

per destinazione:

- **mancaza dei requisiti**

pro quota:

- **beni ad uso promiscuo**

oggettiva:

- **natura dei beni o servizi**

soggettiva:

- **in base all'attività svolta**

pro-rata:

- **per operazioni esenti**

indetraibilità oggettiva
natura dei beni o servizi

**deriva dalla natura dei beni e servizi acquistati
e indipendentemente dalla tipologia dell'acquirente**

- autovetture
- pedaggi
- spese per alberghi e ristoranti
- beni di lusso
- omaggi
- spese di rappresentanza
- cellulari
- etc

pro-rata
per operazioni esenti

$$\% \text{ iva detraibile} = \frac{\text{OPERAZIONI CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE}}{\text{OPERAZIONI CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE + OPERAZIONI ESENTI}}$$

ESEMPIO

OPERAZIONI IMPONIBILI € 5.000,00 (IVA € 1.100,00)

OPERAZIONI ESENTI € 2.000,00

ACQUISTI € 10.000,00 (IVA € 2.200,00)

$$\text{\% iva detraibile} = \frac{5.000,00}{5.000,00 + 2.000,00}$$

$$= 71\%$$

IVA DETRAIBILE € 2.200,00 * 71% = € 1.562,00

IVA INDETRAIBILE € 2.200,00 – 1.562,00 = € 638,00

IVA DOVUTA € 1.100,00 – 1.562,00 = - € 462,00 (a credito)

MOMENTO IMPOSITIVO
art. 6 DPR 633/72

Articolo 6 - Effettuazione delle operazioni.


Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

MOMENTO IMPOSITIVO
art. 6 DPR 633/72



FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI Art. 21

Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio **emette fattura**, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili.

TIPOLOGIA DI FATTURA Art. 21

CARTACEA - ELETTRONICA

Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario.

La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

ELEMENTI DELLA FATTURA Art. 21

La fattura contiene le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- g) **natura, qualità e quantità dei beni** e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- h) **corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione** della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;

- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, , convertito, con modificazioni, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

ANNOTAZIONI:

Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.

Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura.

Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni.

Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione;

autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 (momento impositivo)

La fattura cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte.

La fattura e' emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

- a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";**
- b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";**
- c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";**
- d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine – beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";**
- e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio.**

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE Art. 23

Il contribuente deve annotare **entro quindici giorni le fatture emesse**, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro.

Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d) devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

Per ciascuna fattura **devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio**, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa ed, eventualmente, la relativa norma.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Art. 25

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Split Payment

(scissione dei pagamenti)

riferimenti normativi:

- art. 1 comma 629 lett. b legge n. 190/2014 (legge stabilità 2015);
- decreto MEF 23/1/2015 (compresa la relazione)
- comunicato stampa MEF del 9 gennaio 2015
- circolare n. 1/E AdE del 9 febbraio 2015
- risoluzione AdE n. 15/E del 12 febbraio 2015 (codice tributo)
- circolare n.6/E AdE del 19 febbraio 2015 (risposte a quesiti)
- DM 20 febbraio 2015 semplificazioni in materia di rimborsi IVA
- Circolare n.15/E AdE del 13 aprile 2015 “operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni”

finalità della norma

“.....le disposizioni sono riconducibili tra quelle volte ad innovare il sistema di riscossione dell'imposta e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi IVA.....

.....il meccanismo della scissione dei pagamenti mira a garantire da un lato l'erario dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'IVA e dall'altro gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi....”

art. 1 comma 629 lett.b legge n. 190/20165

Al **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, sono apportate le seguenti modificazioni:

.....

b) prima dell'**articolo 18** e' inserito il seguente:

«**Art. 17-ter.** -- (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). --- 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'**articolo 31 del testo unico** di cui al **decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;

il comunicato stampa MEF del 9 gennaio 2015, il decreto MEF 23/1/2015 (compresa la relazione), la circolare n. 1/E AdE del 9 febbraio 2015, la RISOLUZIONE AdE n. 15/E del 12 febbraio 2015 e la circolare n.6/E AdE del 19 febbraio 2015

hanno definito gli ambiti di intervento della norma

APPLICAZIONE IN SINTESI

P.A. STIPULA CONTRATTO/ORDINA BENI E SERVIZI

ASSUME IMPEGNO DELLA SPESA DA SOSTENERE

RICEVE BENI/SERVIZI E LA RELATIVA FT DAL FORNITORE

EMETTE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL FORNITORE PER IL VALORE COMPLESSIVO DELLA FT ED EFFETTUA REVERSALE DI INCAMERO DEL VALORE DELL'IVA

VERSA ALL'ERARIO – F24 – IL VALORE DELL'IVA INDICATA IN FT E TRATTENUTA IN SEDE DI EMISSIONE MANDATO

AMBITI SOGGETTIVI

le P.A. destinatari della disciplina dello split sono:

SOGGETTI INCLUSI	SOGGETTI ESCLUSI
<ul style="list-style-type: none"> ● Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). ● Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti. Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni. ● Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), e Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. ● Istituti universitari. ● Aziende sanitarie locali; enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera. ● Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.). ● Enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). ● Enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Enti previdenziali privati o privatizzati. ● Aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA). ● Generalità degli enti pubblici economici. ● Ordini professionali. ● Enti ed istituti di ricerca. ● Agenzie fiscali. ● Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM). ● Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). ● Automobile club provinciali. ● Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). ● Agenzia per L'Italia Digitale (AgID). ● Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). ● Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO).

inoltre:

Il meccanismo dello split payment non si applica nei confronti delle agenzie fiscali, tra cui l' Agenzia delle Dogane.

Lo ha precisato la stessa Agenzia delle Dogane, ove, con la nota n. 17619/RU dell'11 febbraio 2015, ha confermato la non applicabilità del meccanismo dello split payment (introdotto dalla legge di stabilità 2015), in relazione alle operazioni rese nei confronti dell' Agenzia medesima.

comunicato dell'AdE:

per ragioni di semplicità e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori, l'Agenzia delle Entrate offre un suggerimento per pervenire ad una puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della norma.

Il procedimento indicato è il seguente:

- **consultare l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni**
- **verificare nell'anagrafica dell'IPA la categoria di appartenenza e i riferimenti dell'ente pubblico acquirente.**

A titolo esemplificativo, sono soggetti allo split payment gli enti pubblici appartenenti alle categorie IPA sottoindicate (l'elencazione non è esaustiva; l'Agenzia delle Entrate suggerisce, in caso di dubbio, di presentare apposito interpello):

Categorie IPA	Codice IPA
Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pubblici	L8
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona	L34
Aziende sanitarie locali	L7
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni Regionali	L35
Città metropolitane	L45
Comuni e loro Consorzi e Associazioni	L6
Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni	L12
Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica	C11
Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado	L33
Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM	L43
Organi Costituzionali e di Rilievo Costituzionale	C2
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato	C1
Province e loro Consorzi e Associazioni	L5
Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni	L4
Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni	L18
Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici	L17

AMBITI OGGETTIVI

- lo split deroga all'ordinario meccanismo di applicazione dell'IVA che caratterizza il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto di cui alla Direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, n 112/2006/CE. Infatti il Dipartimento delle finanze ha inoltrato alla Commissione europea la richiesta di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE che autorizzi l'Italia a prevedere che per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni queste ultime siano responsabili del pagamento dell'imposta.

Infatti l'art. 1, comma 632, della legge di stabilità 2015 stabilisce che il meccanismo della scissione dei pagamenti, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015;

- si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972 effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti di pubbliche amministrazioni;

- lo split si applica alle **operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015**, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data;
- riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, **sia quelli effettuati in ambito istituzionale che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa**;
- in merito all'esigibilità dell'imposta, la stessa diventa **esigibile al momento del pagamento della fattura** ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura;
- i soggetti passivi dell'IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette a "split" emettono la fattura secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto n. 633 del 1972 **con l'annotazione "scissione dei pagamenti"**;

IMPORTANTE:

resta obbligatorio esporre l'IVA in fattura in quanto in P.C.C. deve essere registrato l'ammontare complessivo del credito;

- lo split **non trova applicazione** in relazione alle operazioni di acquisto di beni e servizi assoggettate a regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'iva in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie (**es. reverse charge; operazioni con l'estero**);

PICCOLE SPESE, FONDO ECONOMALI e PAGAMENTI ELETTRONICI “SPLIT” e FATTURAPA

Come chiarito dall'AdE gli obblighi riguardano le operazioni **documentate mediante fattura** emessa dai fornitori, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633 del 1972.

Devono, pertanto, **ritenersi escluse** dal predetto meccanismo le operazioni (ad es, piccole spese dell'ente pubblico, fondo economale) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello **scontrino fiscale** ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.

a tal proposito è necessario far riferimento

Art. 22 DPR 633/72 - Commercio al minuto ed attività assimilate.

L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le **prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti** e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le **prestazioni di trasporto di persone** nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

6-bis) **per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città', giri turistici ed eventi simili, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo.**

Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla.

pertanto:

per dove esistono i presupposti che consentono di evitare, da parte del ns fornitore, la emissione di una fattura, dal 31 marzo 2015 in formato elettronico, potremmo farci rilasciare una ricevuta fiscale integrata o uno scontrino fiscale intestato all'ente o al soggetto beneficiario del servizio o prestazione.

Tale situazione potrà ritornare utile anche per le missioni o per i pagamenti effettuati con carte di credito aziendali.

Ovviamente non essendo stata emessa una FATTURA cadono anche i presupposti per l'applicazione dello "split payment".

“SPLIT” e ATTIVITA’ COMMERCIALE dell’ENTE PUBBLICO

- le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

In questi casi l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre;

- anche per gli acquisti di beni e servizi destinati promiscuamente alla sfera commerciale ed a quella istituzionale dovranno essere trattati come quelli totalmente commerciali, fermo restando che la detraibilità dell'IVA sugli acquisti segue le regole normali;

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

- P.A. STIPULA CONTRATTO/ORDINE PER ACQUISTO DI BENI/SERVIZI. ASSUME IMPEGNO DI SPESA PER VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO

(ES. IMPONIBILE € 10000,00 + IVA € 2200,00);

- **IL FORNITORE** EMETTE FT DI VENDITA DI BENI O SERVIZI – ART. 21 DPR 633/72 ED AI SENSI DELL'ART. 17ter DPR 633/72 RIPORTA L'ANNOTAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"

(ES. IMPONIBILE € 10000,00 + IVA € 2200,00);

- DI CONSEGUENZA IL **FORNITORE** NON PORTA IN LIQUIDAZIONE PERIODICA L'IVA INDICATA (ES. IVA € 2200,00) IN FT IN QUANTO NON LA INCASSERA';

- **LA P.A. AL PAGAMENTO DELLA FT:**

- EMETTE MANDATO AD ESTINZIONE DELL'IMPEGNO PRESO (es. € 12200,00) RECUPERANDO IL VALORE DELL'IVA (es. € 2200,00), CON LA CONSEGUENZA CHE IL VALORE AL NETTO DELL'IVA (es. 10000,00) SARA' ACCREDITATO AL FORNITORE ED IL VALORE DELL'IVA (es. € 2200,00) SARA' ACCANTONATO PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI;

- LA P.A. :

- a) SE L'ACQUISTO E' EFFETTUATO IN AMBITO ISTITUZIONALE -> VERSA ALL'ERARIO L'IVA (es. 2200,00);
- b) SE L'ACQUISTO E' EFFETTUATO IN AMBITO COMMERCIALE -> annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta e' divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. In questi casi l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilita' od, eventualmente, del relativo trimestre;

ACQUISTO IN AMBITO ISTITUZIONALE

FORNITORE ALFA

Spett.LE P.A. COD.FISC

FT. N 1 DEL 1/1/2015

VENDITA BENI € 10.000,00

IVA 22% € 2.200,00

TOTALE € 12.200,00

“SCISSIONE DEI PAGAMENTI”

P.A.:PAGA FORNITORE

MANDATO PER COMPLESSIVI	€ 12.200,00-
REVERSALE	€. 2.200,00=
NETTO AL FORNITORE	€ 10.000,00

PROFESSIONISTA ALFA

Spett.LE P.A. **CODICE FISC.**

FT. N 1 DEL 1/1/2015

CONSULENZA	€ 10.000,00
IVA 22%	€ 2.200,00
TOTALE	€ 12.200,00

P.A. : PAGA PROFESSIONISTA

MANDATO PER COMPLESSIVI	€ 10.000,00 +
IVA 22%	€. 2.200,00 -
RITENUTA D'ACCONTO 20%	€ 2.000,00=
NETTO AL PROFESSIONISTA	€ 10.200,00

ACQUISTO IN AMBITO COMMERCIALE

FORNITORE ALFA

Spett.LE P.A. P.IVA

FT. N 1 DEL 1/1/2015

VENDITA BENI € 10.000,00

IVA 22% € 2.200,00

TOTALE € 12.200,00

“SCISSIONE DEI PAGAMENTI”

P.A.:PAGA FORNITORE

MANDATO PER COMPLESSIVI	€ 12.200,00-
REVERSALE	€. 2.200,00=
NETTO AL FORNITORE	€ 10.000,00

P.A.:

REGISTRA LA FT SU REG. ACQUISTI

REGISTRA LA FT SU REG.VENDITE

ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE IVA MENSILE:

a) IVA VENDITE:	da ns ft emesse	€. 5.000,00
	da autofattura	€. 2.200,00
IVA A DEBITO MESE		€. 7.200,00

b)IVA ACQUISTI:	da ft n.1/15	€. 2.200,00*
------------------------	---------------------	---------------------

***OVVIAMENTE OCCORRE TENERE CONTO DELLA DEDUCIBILITA' DELL'IVA SU ACQUISTI E DEL PRO-RATA**

ACQUISTO IN AMBITO COMMERCIALE PROMISCUO

Il procedimento è identico al precedente, ovvero l'IVA per l'intero valore viene contabilizzato con le modalità commerciali. Ovviamente in sede di liquidazione mensile l'IVA sugli acquisti inciderà per la quota da imputare all'attività commerciale.

SPECIFICITA'

- I CONTROLLI **EQUITALIA** (importi superiore a € 10.000,00) vanno effettuati sul valore della FT al netto dell'IVA;
- I CONTROLLI **DURC** vanno effettuati sul valore della FT al netto dell'IVA come pure in caso di **INTERVENTO SOSTITUTIVO** ;
- LE **CESSIONI DI CREDITO** vanno effettuati solo sul valore della FT al netto dell'IVA ;
- NELLE PROCEDURE ESECUTIVE **L'IMPORTO PIGNORABILE** è il valore della FT al netto dell'IVA;
- DAL 1/1/2015 IL VALORE DELL'IVA NON RIENTRA NELLA BASE IMPONIBILE DI DETERMINAZIONE DEGLI EVENTUALI **INTERESSI MORATORI** (art.2 c.1 lett.g DLgs 231/02).

- **LE CERTIFICAZIONI DI CREDITI** in Piattaforma Certificativa dei Crediti vanno effettuati solo sul valore della FT al netto dell'IVA;

SPLIT E P.C.C.

DAL SITO MEF 13/02/2015: SPLIT PAYMENT – ULTERIORI INFORMAZIONI AGLI UTENTI DELLA P.C.C.

Il meccanismo dello split payment prevede la scissione del pagamento del corrispettivo al fornitore dal pagamento della relativa imposta, che dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario.

Pertanto, sul sistema PCC occorrerà operare come segue:

- relativamente al corrispettivo spettante al fornitore (corrispondente, di regola, alla quota imponibile), le operazioni di contabilizzazione e pagamento devono essere registrate sul sistema nei modi consueti;

- relativamente all'IVA, va contabilizzata ponendola nello stato SOSP (sospeso) indicando l'apposita causale "**SPLITIVA**".

MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'IVA DA PARTE DELL'ENTE:

- il versamento dell'IVA dovuta e' effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il **giorno 16 del mese successivo** a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo previsto dalla risol. N. 15/E ;
- per il versamento mediante il modello **F24 Enti pubblici**, è stato istituito il codice tributo: **"620E"**, denominato "IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972";
- per il versamento mediante il modello **F24**, è stato istituito il codice tributo:3 **"6040"**, denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972";
- per le pubbliche amministrazioni che non utilizzano i mod.F24 direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del **capitolo 1203**.

- il **versamento dell'imposta possa essere effettuato**, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:

- a) utilizzando **un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura** la cui imposta è divenuta esigibile;
- b) **in ciascun giorno del mese**, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) **entro il giorno 16 di ciascun mese**, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;

SANZIONI:

- Nei confronti della P.A. che omette o ritarda il versamento dell'IVA si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 Dlgs 471/97, con **POSSIBILITA' DI RAVVEDIMENTO: SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL 30% DI OGNI IMPORTO NON VERSATO;**

- (da circolare AdE) Si precisa in considerazione dell'incertezza in materia e della circostanza che la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 ha esplicito comunque la sua efficacia già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, che possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni - relative alle modalità di versamento dell'IVA afferente alle operazioni in discorso - eventualmente commesse anteriormente all'emanazione del presente documento di prassi (**9/2/2015**).

Ne deriva che ove le pubbliche amministrazioni, **dopo il 1° gennaio 2015**, abbiano corrisposto al fornitore l'IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l'imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione.


Diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti", lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari.

In tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l'IVA relativa all'operazione ricevuta;

- è stato previsto che, fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.


Sintesi

Fattura emessa tra l'1/1/2015 e l'8/2/2015 senza alcuna indicazione sullo split payment (pur essendone soggetta), con IVA corrisposta al fornitore e da questo computata in liquidazione con le modalità ordinarie



Non occorre effettuare la rettifica della fattura

Fattura emessa tra l'1/1/2015 e l'8/2/2015 con l'erronea 'annotazione "scissione dei pagamenti"



- il fornitore deve correggere la fattura, esercitando la rivalsa dell'IVA nei confronti dell'ente;
- l'ente pubblico deve corrispondere al fornitore l'IVA, che sarà liquidata dal cedente nei modi ordinari.

VERIFICHE DA PARTE DELL'AdE:

- per il monitoraggio dei versamenti I.V.A. l'Agenzia delle entrate, previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei predetti versamenti e le informazioni contenute nelle fatture elettroniche,
- in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'IVA dovuta e quello dell'IVA versata per ciascun mese di riferimento;
- nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, gli organi interni di revisione e di controllo vigilano, in particolare, sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni.

- la disposizione di cui all'art. 38-bis, comma 10, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre dell'anno d'imposta 2015, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 17-ter dello stesso decreto n. 633 del 1972, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, secondo comma, lettera a), del decreto n. 633 del 1972;

- i rimborsi sono erogati in via prioritaria per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni, di cui all'art. 17ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.

Circolare n. 6/E del 19/2/2015

DOMANDA: Nel caso in cui l'ente pubblico, in veste di soggetto passivo, riceva una fattura indicante l'IVA in misura inferiore a quella dovuta, è corretto ritenere che l'imposta indicata dal fornitore debba essere pagata ai sensi dell'articolo 17-ter, del DPR n. 633/72, mentre quella regolarizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.lgs n. 471/97 debba essere corrisposta distintamente, con le modalità previste per tale regolarizzazione?

RISPOSTA: Il meccanismo di scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972 prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Pertanto, fermo restando il versamento dell'imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello split payment, nell'ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni ricevano una fattura indicante l'IVA in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di un'attività commerciale, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 6, comma 8, D.lgs

n. 471/97 e, quindi, l'imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura.

DOMANDA: La norma sullo split payment esclude da questa modalità di versamento dell'Iva i compensi per prestazioni di servizi "assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito". È giusto intendere che questa espressione si riferisce a ritenute, a titolo di acconto, da scomputare dalle imposte sul reddito del percipiente?

RISPOSTA: La Legge di stabilità 2015 ha introdotto nel Decreto IVA il nuovo articolo 17 ter che, nel prevedere la particolare disciplina dello split payment, stabilisce espressamente che questa "non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito".

Si ritiene, pertanto, che il legislatore con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.

^^

Reverse charge

**DPR 633/72 art. 17 comma 6, modificato
dalla legge n.190/2014 art. 1 c. 629**

FINALITA' : al fine di ridurre i fenomeni di frode e di evasione dell'IVA, è prevista l'applicazione del meccanismo del "reverse charge" (inversione contabile) che prevede il trasferimento degli obblighi di assolvimento dell'IVA dal cedente / prestatore all'acquirente / committente **per cui:**

->**il cedente / prestatore emette la fattura senza applicazione** (e addebito) dell'IVA, specificando espressamente che trattasi di "operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 con applicazione dell'IVA a carico del destinatario della fattura";

->**l'acquirente / committente soggetto passivo IVA** è il debitore dell'imposta e per l'assolvimento della stessa deve integrare la fattura ricevuta dal cedente / prestatore con aliquota ed imposta e annotare la stessa nel registro IVA degli acquisti e in quello delle fatture emesse / corrispettivi.

A decorrere dal 2006, il Legislatore è intervenuto più volte per attuare un progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione del reverse charge.

Da ultimo con la Finanziaria 2015 che ha modificato, oltre all'art. 17, DPR n. 633/72, anche l'art. 74, relativamente al regime speciale IVA dei rottami.

DPR 633/72 Articolo 17 - Soggetti passivi, modificato dalla legge n. 190/2014 art. 1 c.629

(1[^] comma) – principio generale -

L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

.....

(6[^] comma) – deroga -

In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal

cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

a) alle prestazioni di servizi **diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)**, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita' dei lavori;

a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;.

a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;

c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;

d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);

d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attivita' 47.11.1), supermercati (codice attivita' 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita' 47.11.3).

In pratica la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 2014) ha apportato delle novità all'art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/1972, introducendo nuove ipotesi di applicazione del *reverse charge* sostanzialmente in tre settori di attività: il settore edile, il settore energetico ed il settore della grande distribuzione. Vediamo in dettaglio le operazioni di cui si parla.

Nuove ipotesi di reverse charge

- Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici
- Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (articolo 3 della direttiva 2003/87/CE)
- Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica
- Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore
- Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari
- Cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo

SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI

Il reverse charge interessa i servizi di pulizia di uffici, aule, laboratori, negozi, depositi, supermercati, ecc.


Il predetto meccanismo non trova applicazione se:

- il servizio di pulizia è riferito a beni mobili;
- il cliente non è soggetto passivo IVA (ad esempio, soggetto privato, condominio, ecc.).

SPLIT PAYMENT o REVERSE CHARGE

Quando l'acquisto soggiace alle disposizioni previste dall'applicazione del REVERSE CHARGE (soggetta ad inversione contabile) dove il fornitore di regola non espone l'IVA, mentre la P.A. integra la FT ed effettua una doppia registrazione – acquisti/vendite, a decorrere dal 1/1/2015 è necessario alcune puntualizzazioni.

Ovvero sapere in partenza se l'acquisto della P.A. è effettuato nell'ambito istituzionale o commerciale, quindi:



**FATTURA NS DITTA CHE FORNISCE SERVIZIO DI PULIZIA
- AMBITO ISTITUZIONALE -**

FORNITORE ALFA

Spett.LE P.A. COD.FISC

FT. N 1 DEL 1/1/2015

PULIZIA AULE	€ 10.000,00
IVA 22%	€ 2.200,00
TOTALE	€ 12.200,00

“SCISSIONE DEI PAGAMENTI”

**FATTURA NS DITTA CHE FORNISCE SERVIZIO DI PULIZIA
- AMBITO COMMERCIALE -**

FORNITORE ALFA

Spett.LE P.A. P.IVA

FT. N 1 DEL 1/1/2015

PULIZIA LABORATORI AD USO COMMERCIALE

€ 10.000,00

TOTALE

€ 10.000,00

Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 con applicazione dell'IVA a carico del destinatario della fattura

La PA dovrà integrare la fattura ricevuta (senza addebito dell'IVA) con l'indicazione dell'aliquota (22%) e della relativa imposta (€ 2200,0), provvedendo altresì ad annotare la stessa nel registro degli acquisti e delle fatture emesse / corrispettivi.

ADEMPIMENTI PA

Per ciò che concerne gli adempimenti contabili, le fatture ricevute senza addebito di Iva in reverse charge devono essere :

- numerate (con progressivo di chi riceve)**
- integrate con Iva (ad aliquota del servizio)**
- registrate sia sul registro Iva delle vendite (generando il debito verso l'Erario, in modo da far concorrere l'importo alla liquidazione del periodo) sia su quello degli acquisti (esercitando la detrazione nella misura in cui essa è consentita).**

Tecnicamente, quindi, non si deve emettere autofattura ma integrare la fattura del fornitore.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
negli Enti Pubblici: nuove modalità di
gestione del ciclo attivo e passivo
dei documenti contabili

Riferimenti normativi:

legge n. 244/2007 art. 1 commi 209/214

DM 3/4/2013 n. 55 (G.U. 22/5/2013)

DPCM 22/2/2013 (G.U. 21/5/2013)

Circolare RGS n. 37 4/11/2013

Messaggio INPS 25/2/2014, n. 2834

Circolare MEF 31/1/2014 n. 1

Direttiva 2014/55/UE

D.L. n.66/2014, art. 25

MEF: 6/6/2014-Regole per l'invio da parte del fornitore delle fatture

MEF: 10/6/2014-Regole per la ricezione da parte della P.A. delle fatture

Riferimento normativo:

Legge 244/2007 - Art. 1 c. 209/213: Fatturazione elettronica P.A.

- al fine di **semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili** ;
- l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle **fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali**;
- **anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica**, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al dlgs 7 marzo 2005, n. 82;
- le amministrazioni non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica;
- Con decreto del MEF è stato individuato il **Sistema di interscambio istituito dal MEF, per la trasmissione delle fatture elettroniche. Lo stesso DM ne ha definito le competenze e le attribuzioni**;

Con decreto del MEF sono definite:

- a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;**
- b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;**
- c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;**
-
- f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;**
- g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.**

**Come si trasmette la fattura
alla P.A. fino al 30/3/2015**

Buono d'ordine


Contratto

Impegno di spesa

Consegna beni/servizi/prestazioni

Fornitore emette fattura cartacea/elettronica

e la consegnava all'ente pubblico



(fig_1)

Il fornitore poteva trasmetterla alla P.C.C.




L'ente pubblico



**accettava;
comunicava alla P.C.C.
contabilizzava;
effettuava pagamento;
conservava;**


**Come si trasmette la fattura
alla P.A. dal 31/3/2015**



pertanto: a decorrere dal 31/3/2015




(fig_4)



(fig_5)


**Applicazione legge n. 244/2007 art. 1 c. 209/214
DM n. 55/2013**




devono:

**EMETTERE - TRASMETTERE - CONSERVARE - ARCHIVIARE
LE FATTURE SOLO IN FORMATO ELETTRONICO**

sintesi del processo





(fig.8)

PERTANTO le:

amministrazioni statali - enti pubblici - regione - provincia - comune



non potranno

**Accettare fatture emesse o
trasmesse in modo cartaceo**

**Effettuare pagamenti, anche
parziali, sino a ricezione in formato
elettronico**

Novità legislative:

Decreto 3 aprile 2013, n. 55 in G.U. n. 118 del 22/5/2013, che ha regolamentato la emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica;

DPCM 22 febbraio 2013 in G.U. n. 117 del 21/5/2013, che stabilisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche;

Circolare RGS del 4 novembre 2013, n. 37 “..attuazione del regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica..”

che hanno completato il quadro normativo che definisce l'introduzione della fattura elettronica nel nostro ordinamento

precisazioni

le disposizioni si riferiscono alla emissione e/o ricezione di **fatture** (e non anche note, estratti, etc.);

le fatture passive a cui fare riferimento sono quelle che si ricevono sia nell'ambito **istituzionale** che nell'ambito **commerciale**

le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni si adeguano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

gli Enti Pubblici identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio

curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche e aggiornano periodicamente

ATTENZIONE: Per ogni ufficio – UNITA' ORGANIZZATIVA - che l'ente definisce nell'IPA, viene generato un “codice ufficio” univoco. Tale codice dovrà essere inserito dai ns fornitori nel campo “codice destinatario” della fatturapa.

ATTENZIONE: il comma 5 del DM 35/2013 stabilisce che “.....le amministrazioni completano il caricamento degli uffici.....entro 3 mesi dalla data di decorrenza degli obblighi....” **Scad. 31/12/2014**

importante

gli enti pubblici devono garantire l'identificazione univoca del destinatario delle fatture;

il codice è un dato **OBBLIGATORIO** della fattura elettronica e presupposti indispensabili per il Sistema di interscambio;

di conseguenza gli Enti Pubblici devono individuare:

referente IPA dell'Amministrazione

**referente dell'amministrazione in materia
di fatturazione elettronica**

amministratore di sistema contabile/SICOGE

**dirigente/responsabile dell'ufficio contabile
destinatario di fatture elettroniche**

inoltre il DM n. 55/2013, riporta:

- **nell'allegato A** «Formato della fattura elettronica» sono indicati i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione della fattura;
- **nell'allegato B** evidenzia le regole tecniche relative alle modalità di emissione della fattura elettronica, nonché alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso il Sistema di interscambio;

- **nell'allegato C** sono indicate le linee guida per la gestione della fattura elettronica;

IMPORTANTE:

gli Enti Pubblici devono comunicare ai fornitori dei contratti in essere i codici ufficio delle unità organizzative a cui dovranno indirizzare le fatture

DA RICORDARE:

- I CONTRATTI IN ESSERE (di beni /servizi /lavori)**
- I CONTRATTI PLURIENNALI (per le ft ancora da emettere)**
- I CONTRATTI COCOCO (la cui selezione è stata superata da un professionista che emette ft)**
- Gli INCARICHI PROFESSIONALI (incarichi a professionisti)**
- ALTRI COMPENSI (liquidati attraverso la presentazione di ft)**

Esempio di comunicazione ai fornitori

Facsimile su carta intestata della struttura

Da inviare via PEC ai fornitori per le forniture in corso

COMUNICAZIONE AI FORNITORI DEL CODICE UNIVOCO UFFICIO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, lo scrivente Dipartimento, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del citato DM n. 55/2013.

Le fatture elettroniche inviate a questo Dipartimento devono riportare, tra le altre, le seguenti informazioni:

Codice Univoco Ufficio	Punto 1.1.4 del tracciato Fattura PA denominato "Codice Destinatario"
Riferimento Amministrazione	Punto 1.2.6 del tracciato Fattura PA denominato riferimento amministrazione
CUP e CIG (nei casi obbligatori per legge)	Punto 2.1.2 del tracciato Fattura PA
Dati Ordine Acquisto	Punto 2.1.3 del tracciato Fattura PA
Dati Contratto	Punto 2.1.4 del tracciato Fattura PA
Dati Convenzione	Punto 2.1.5 del tracciato Fattura PA

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Amministrazione destinataria.

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

Il codice "Riferimento Amministrazione" deve essere inserito nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.2.6 denominato "Riferimento Amministrazione", al fine di consentire l'individuazione corretta dello specifico ufficio di questa Università deputato a ricevere la fattura.

Tanto premesso, di seguito si riportano il “Codice Univoco Ufficio” e “Riferimento Amministrazione” da utilizzare per il corretto invio delle fatture elettroniche alla scrivente Struttura.

Denominazione Dipartimento	
Nome dell'ufficio	
Codice Fiscale	
Partita IVA	
Codice Univoco ufficio	
Riferimento Amministrazione	

Le fatture dovranno essere intestate e inviate a questo Ufficio Ordinante esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge 24/12/2007 n. 244, avendo cura di indicare, su ciascuna:

- 1) codice Univoco Ufficio
- 2) Codice Riferimento Amministrazione
- 3) il numero di Buono di ordine/convenzione/contratto;
- 4) codice CIG ove previsto per legge;
- 5) CUP ove previsto per legge.

Le fatture che perverranno a questo Ufficio in assenza dei elementi di cui ai citati punti 1-2-3-4-5 non potranno essere accettate e saranno pertanto respinte

Ad ogni buon conto, questo Ateneo ha provveduto altresì a pubblicare sul proprio portale (<http://www.uniba.it/ateneo/fattura-elettronica>) le informazioni utili all'emissione delle fatture elettroniche per ciascuna delle proprie articolazioni organizzative.
Cordiali saluti.

Firma

lo stesso DM n. 55/2013, entrato in vigore dal 6/6/2013, all'art. 6, fissa i termini di entrata in vigore della disciplina

6/12/2013

E' stato reso disponibile "in via sperimentale" il sistema di interscambio, alle PA che volontariamente e previo accordi con i propri fornitori, intendevano avvalersi della ricezione delle fatture elettroniche

6/6/2014

L'emissione della fattura elettronica diventa OBBLIGATORIA nei rapporti con:

- Ministeri
- Agenzie fiscali
- Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

6/6/2015

L'emissione della fattura elettronica diventa OBBLIGATORIA nei rapporti con le PA

NOVITA' 2014

DL 66 – 24 APRILE 2014 – ART. 25 Anticipazione obbligo fattura elettronica

1. Nell'ambito del piu' ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e' anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della citata legge n. 244 del 2007.

**CON UNA ULTERIORE NOVITA'
PREVISTA AL COMMA 2 E 3 DELL'ART.25**

2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

1) il Codice identificativo di gara (**CIG**), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

2) il Codice unico di Progetto (**CUP**), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

```
graph TD; A[REGISTRAZIONE DELLE FATTURE] --> B[FATTURE ELETTRONICHE]; A --> C[FATTURE CARTACEE]; B --> D[PROPRIO REGISTRO]; B --> E[PROPRIA NUMERAZIONE]; C --> F[PROPRIO REGISTRO]; C --> G[PROPRIA NUMERAZIONE];
```

FATTURE ELETTRONICHE

**PROPRIO
REGISTRO**

**PROPRIA
NUMERAZIONE**

FATTURE CARTACEE

**PROPRIO
REGISTRO**

**PROPRIA
NUMERAZIONE**

(fig_6)



(fig_7)

**PUO' L'ENTE PUBBLICO ESTENDERE L'USO DELLA FT
ELETTRONICA ANCHE AI SOGGETTI NON OBBLIGATI?**

SI ! ma il cliente deve darne il consenso

Art. 21 DPR n. 633/72 – disciplina IVA - Fatturazione delle operazioni.

**“.....il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato
all'accettazione da parte del destinatario.....”**

precisando che:

Per meglio definire la rilevanza della nuova normativa è importante ricordare alcune DISPOSIZIONI modificate

**DPR 633/1972 Articolo 21 - Fatturazione delle operazioni
- In vigore dal 1 gennaio 2013-**

- > per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette **fattura**, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili;
- > per **fattura elettronica** si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico;
- > il ricorso alla **fattura elettronica** e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario;
- > la **fattura, cartacea o elettronica**, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Circolare del 24/06/2014 n. 18 - Agenzia delle Entrate

chiarisce che:

- circostanza determinante per distinguere le **fatture elettroniche** da quelle cartacee non è, di per sé, il tipo di formato originario – elettronico o cartaceo utilizzato per la sua creazione – bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando **viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario;**
- così, ad esempio, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, **siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo;**
- al contrario, possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppure create in formato cartaceo, **siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (es.: posta elettronica), a condizione che le stesse soddisfino i requisiti di legge;**

→ Inoltre, l'articolo 21 nella sua nuova formulazione prevede che “*il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario*”. A tal proposito, si precisa che il termine accettazione riprende le indicazioni delle Note esplicative alla direttiva 2010/45/UE e non presuppone necessariamente un accordo formale (precedente o successivo) alla fatturazione fra le parti.

di conseguenza:

→ la circostanza che il destinatario della fattura elettronica, che riceve il documento elettronicamente, possa decidere o meno di “accettare” tale processo, non influenza l'obbligo dell'emittente di procedere comunque all'integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica, sempre che la fattura generata e trasmessa in via elettronica abbia i requisiti, dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione:

- di autenticità dell'origine (A.);
- integrità del contenuto (I.);
- leggibilità (L.)

pertanto:

→ laddove l'emittente trasmetta o metta a disposizione del ricevente una fattura elettronica, anche se quest'ultimo non accetti tale processo, la fattura rimarrà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica.

Conseguenze applicative

→ **fattura cartacea**: senza accorgimenti in merito ad autenticità ed integrità; occorre essere stampata; può essere trasmessa a mezzo posta ordinaria; pec; fax(?);

→ **fattura elettronica**: per modalità di generazione e trasmissione (cir.18/E) ; emessa in qualunque formato garantendo autenticità e integrità; non deve essere stampata ma conservata elettronicamente secondo le disposizioni; deve essere emessa a mezzo pec;

→ **FATTURAPA**: deve rispondere alle specifiche tecniche ed alle disposizioni previste. E' in formato **.XML**

come detto dal 31 marzo 2015 : **SOLO FATTURAPA**

- **NUOVI ADEMPIMENTI?**
- **NUOVE DISPOSIZIONI?**
- **NUOVE RESPONSABILITA' da parte di chi riceve/accetta/rifiuta?**

intanto:

Articolo 21 DPR 633/72- Fatturazione delle operazioni.

Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per **fattura elettronica** si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario.

pertanto :

Il contenuto informativo della **FatturaPA** prevede le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente (art.21 DPR 633/72); in aggiunta a queste il formato prevede l'indicazione obbligatoria delle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.

Per favorire l'automazione informatica del processo di fatturazione, **a integrazione delle informazioni obbligatorie**, il formato prevede anche la possibilità di inserire nella fattura ulteriori dati:

- informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
- informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra Operatori economici e Amministrazioni pubbliche oppure specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni e servizi, o di utilità per il colloquio tra le parti.

Per fare ciò è necessario:

che i documenti con i quali si “dialoga” con i fornitori

BUONO D'ORDINE e CONTRATTO
contengano

UNA SERIE DI INFORMAZIONI

al fine di rendere meno complessa:

rifiuto/accettazione ft;
assegnazione;
contabilizzazione;
pagamento;
etc.

di seguito si forniscono alcune indicazioni:

BUONO D'ORDINE/CONTRATTO

alcuni elementi ed annotazioni essenziali affinché il fornitore possa emettere una corretta FATTURAPA

inoltre consentire all'ENTE

di **MIGLIORARE LA GESTIONE DELLA SPESA**
interagendo con gli adempimenti connessi al

**rifiuto, ricezione, contabilizzazione IVA/COEP e
pagamento della FATTURAPA.**

- definire AMBITO ISTITUZIONALE/COMMERCIALE;
- istituire il NUMERO DI ORDINE DI ATENEO (diverso dal numero di buono d'ordine);
- E' FATTO OBBLIGO, A CODESTA SPETTABILE DITTA, DI EMETTERE ED INVIARE, A QUESTO UFFICIO ORDINANTE, ESCLUSIVAMENTE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO, AI SENSI DELLA LEGGE 24/12/2007 N. 244, AVENDO CURA DI INDICARE, SU CIASCUNA:

- CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFXXX
 - CODICE RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE: XXXXSEGAMM
 - NUMERO DI BUONO D'ORDINE/CONVENZIONE/CONTRATTO
 - CODICE CIG, OVE PREVISTO PER LEGGE
 - CODICE CUP, OVE PREVISTO PER LEGGE
-
- SOTTOSCRIZIONE DEL BUONO D'ORDINE/CONTRATTO DAL FORNITORE;
 - Il pagamento riferito a questo buono d'ordine avverrà entro nn giorni dalla data del ricevimento della fattura, da parte del SDI, a mezzo mandato di pagamento mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136;
 - Il mancato utilizzo dei mezzi di pagamento sopra menzionati costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - Codesta Azienda assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ed è tenuta ad ottemperare a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 3 della legge 136/2010 con riferimento alle comunicazioni da effettuare a questa Stazione Appaltante relativamente al

conto corrente dedicato;

- E' fatto assoluto divieto di subappalto e/o subcontratto;
- La fattura dovrà riportare tutti gli elementi previsti dall'art. 21 DPR 633/72 e quanto stabilito in materia di emissione di FATTURAPA;
- EVIDENZIARE SE L'ACQUISTO SOGGIACE ALLO "SPLIT PAYMENT";
- EVIDENZIARE SE L'ACQUISTO SOGGIACE AL "REVERSE CHARGE";

SUGGERIMENTI:

- CREARE UN ARCHIVIO DI ATENEO RIPORTANTE IL CODICE ARTICOLO PER OGNI BENE DA ACQUISTARE (soprattutto per biblioteche; laboratori o strutture sanitarie;etc.) AFFINCHE' POSSA ESSERE RIPORTATO DAL FORNITORE IN FATTURA E CONSENTIRE UNA PIU' SEMPLICE CONTABILIZZAZIONE GENERALE E DI MAGAZZINO;

INOLTRE:

Il richiedente dichiara di aver preso visione delle Convenzioni attive sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – CONSIP (www.acquistinretepa.it) e dichiara pertanto di: acquistare prodotti da una convenzione CONSIP attiva, ai sensi del c. 1 dell'art. 26 L. 488/1999.

SI PREGA DI RESTITUIRE, DEBITAMENTE COMPILATI E FIRMATI, ALLEGANDO IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL FIRMATARIO, IL PATTO DI INTEGRITÀ E LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ ALLEGATI AL PRESENTE BUONO D'ORDINE.

SI AVVERTE CODESTA SPETTABILE DITTA CHE LE FATTURE CHE PERVERRANNO A QUESTO UFFICIO IN ASSENZA ANCHE DI UNO SOLO DEGLI ELEMENTI DI CUI AI CITATI PUNTI SU INDICATI, NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE E SARANNO RESPINTE DA PARTE DEL SISTEMA INFORMATICO DI QUESTA UNIVERSITA'.

FATTURAPA: caratteristiche; tipologia; contenuto

Autenticità dell'origine

si intende che l'identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell'emittente della fattura devono essere certi.

Integrità del contenuto

si intende che il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, non possano essere alterati.

A condizione che sia garantita l'invariabilità del contenuto obbligatorio della fattura, il relativo formato può essere convertito in altri formati (p.e. da MS word ad XML).

Ciò consente al destinatario o al prestatore di servizi che agisce per suo conto, di convertire o di presentare in un modo diverso i dati elettronici per adattarli al proprio sistema informatico o per tenere conto dei cambiamenti tecnologici che si verificano nel corso del tempo.

Leggibilità

si intende che la fattura deve essere resa leggibile per l'uomo, conformemente a quanto previsto dalle Note esplicative della direttiva 2010/45/UE, secondo cui la leggibilità della fattura elettronica è soddisfatta se:

- il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile per l'uomo su schermo o tramite stampa;
- è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato.

La nuova formulazione dell'articolo 21 del DPR 633/72 rimette al soggetto emittente l'utilizzo della tecnologia ritenuta più idonea a garantire i requisiti di autenticità e integrità, richiamando a titolo esemplificativo:

- i sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;
- **la firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente;**
- i sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati;
- le altre tecnologie non specificate, lasciate alla discrezionalità del soggetto passivo.

Apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente

i requisiti di autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantiti mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente secondo le disposizioni che regolamentano la materia.

Qualora il cedente o prestatore abbia incaricato il proprio cliente o un terzo di emettere per suo conto la fattura, occorre che l'origine e l'integrità del documento elettronico siano garantiti dal soggetto emittente il quale è tenuto ad apporre la propria firma elettronica qualificata o digitale.

Occorre annotare in fattura che la stessa è stata compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, dal terzo (articolo 21, comma 2, lettera *n*), del D.P.R. n. 633 del 1972).

FATTURA PA: FORMATO

```
graph TD; A[FATTURA PA: FORMATO] --> B[FILE FORMATO .XML];
```

FILE FORMATO .XML

FATTURA PA: CONTENUTO INFORMATIVO

- **INFORMAZIONI FISCALI OBBLIGATORIE:**
CEDENTE/PRESTATORE
RAPPRESENTANTE FISCALE
CESSIONARIO/COMMITTENTE
SOGGETTO COMPILATORE (diverso da cedente)
DATI GENERALI FT (tipo/data/ritenuta/causale/..)
BENI/SERVIZI
- **INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LA TRASMISSIONE SDI:**
 - TRASMITTENTE
 - DESTINATARIO
- **INFORMAZIONI PER INTEGRARE IL PROCESSO PASSIVO:**
INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPLETA
DEMATERIALIZZAZIONE DEL CICLO PASSIVO (ordine di
acquisto/contratto/ft collegate/...)

Elementi della ft elettronica

Il Decreto interministeriale 3 aprile 2013

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Allegato A FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Allegato B REGOLE TECNICHE

Allegato C LINEE GUIDA

Allegato D CODICI UFFICIO

Allegato E SERVIZI DI SUPPORTO DI NATURA INFORMATICA

**Si riportano alcuni ELEMENTI RILEVANTI ED INNOVATIVI del contenuto
della FATTURAPA**

da evidenziare:

Codice Destinatario: identifica l'ufficio centrale o periferico, appartenente all'Amministrazione di cui all'articolo 1 lettera 2) del presente Regolamento, al quale è destinata la fattura; la sua valorizzazione deve rispettare quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3 lettera 3) del presente Regolamento

Sempre obbligatorio

Utilità: è indispensabile al Sistema di Interscambio per individuare gli elementi, associati a tale codice sull'anagrafica di riferimento delle amministrazioni pubbliche (IndicePA), necessari per recapitare correttamente il file al destinatario.

Criteri di valorizzazione: il campo deve contenere il codice di 6 caratteri, presente su IndicePA tra le informazioni relative al servizio di fatturazione elettronica, associato all'ufficio che, all'interno dell'amministrazione destinataria, svolge la funzione di ricezione (ed eventualmente lavorazione) della fattura. In alternativa, è possibile valorizzare il campo con il codice Ufficio "centrale" o con il valore di default "999999", quando ricorrono le condizioni previste dalle disposizioni della circolare interpretativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1 del 31 marzo 2014.

IdFiscaleIVA

Utilità: consente di identificare ai fini fiscali, insieme al campo IdPaese (1.2.1.1.1), il soggetto che ha effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio oggetto di fatturazione (art. 21 DPR 633/1972);.

Criteri di valorizzazione: nel caso in cui IdPaese = "IT" (soggetto residente in Italia), il campo deve contenere il numero di partita IVA del cedente/prestatore; in tutti gli altri casi (soggetto residente all'estero) deve contenere l'identificativo fiscale che al cedente/prestatore è stato attribuito dal paese di appartenenza.

CodiceFiscale

Obbligatorietà: Consigliata.

Utilità: serve per fornire un elemento aggiuntivo di identificazione del soggetto cedente/prestatore, spesso richiesto per il pagamento.

Criteri di valorizzazione: il campo, se valorizzato, deve contenere il codice fiscale del cedente/prestatore che sarà composto di 11 caratteri numerici, se trattasi di persona giuridica, oppure di 16 caratteri alfanumerici, se trattasi di persona fisica.

RegimeFiscale

Obbligatorietà: SI, sempre.

Utilità: il regime fiscale rappresenta una informazione indispensabile per il calcolo della base imponibile.

Criteri di valorizzazione: il campo deve contenere uno dei codici previsti nella lista valori associata; il codice identifica, sulla base del settore commerciale o della situazione reddituale, il regime fiscale in cui opera il cedente/prestatore.

DatiBollo

Si tratta di un blocco di dati la cui valorizzazione è condizionata dal presupposto che il documento preveda il bollo

Utilità: serve per dare evidenza del numero di riferimento del bollo.

Criteri di valorizzazione: riferimento all'assolvimento del bollo (estremi della relativa comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ovvero, per le fatture emesse dopo il 27 giugno 2014, la stringa "DM-17-giu-2014").

ImportoBollo

DatiCassaPrevidenziale

Si tratta di un blocco di dati la cui valorizzazione è condizionata dal presupposto che sulla tipologia di documento/operazione è un soggetto tenuto al versamento del contributo previdenziale alla propria cassa di categoria o all'INPS (o ad entrambi)

Codice CUP: codice gestito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto).

Codice CIG: codice gestito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) che caratterizza ogni gara pubblica (Codice Identificativo Gara).

INFORMAZIONI PER L'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO

Vengono di seguito riportate le informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo di cui al precedente paragrafo 2 c); la loro definizione, nel rapporto contrattuale tra le parti, è fortemente consigliata in quanto la loro valorizzazione è propedeutica alla dematerializzazione del ciclo passivo delle amministrazioni.

ORDINE ACQUISTO

Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto del documento fattura.

CONTRATTO

Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto del documento fattura.

RICEZIONE

Dati relativi alla ricezione dei beni/servizi oggetto del documento fattura.

FATTURE COLLEGATE

Dati relativi alla fattura alla quale si collega il documento in oggetto.

Iscrizione REA

Si tratta di un blocco di dati la cui valorizzazione è condizionata dal presupposto che il soggetto sia iscritto

ALTRE INFORMAZIONI

Vengono di seguito riportate le informazioni che possono essere inserite in fattura a seguito di accordi tra le parti ovvero per esigenze specifiche del soggetto emittente.

TRASMITTENTE

Contatti trasmittente

Telefono: contatto telefonico fisso/mobile.

Email: indirizzo di posta elettronica.

CEDENTE/PRESTATORE

Dati Anagrafici

Codice Fiscale: codice fiscale del cedente/prestatore assegnato dall'Anagrafe Tributaria.

Albo Professionale: nome dell'albo professionale cui appartiene il cedente/prestatore.

RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE

Dati Convenzione

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la convenzione così come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui la convenzione si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

Dati Riferimento Sal (Stato avanzamento lavori)

Riferimento Fase: fase dello stato avanzamento cui la fattura si riferisce.

Dati Ddt (Documento Di Trasporto)

Causale Trasporto: causale del trasporto.

Vettore: vettore del trasporto.

Numero Colli: numero dei colli trasportati.

Tipo Resa: codice che identifica la tipologia di resa.

BENI/SERVIZI

Codice Articolo Fornitore: codice dell'articolo da catalogo fornitore.

PAGAMENTO

Condizioni Pagamento: codice che identifica le condizioni di pagamento.

Dettaglio Pagamento

Beneficiario: estremi anagrafici del beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore)

Modalità Pagamento: codice che identifica le modalità di pagamento.

Data Riferimento Termini Pagamento: data dalla quale decorrono i termini di pagamento

Giorni Termini Pagamento: termine di pagamento espresso in giorni a partire dalla data di riferimento di cui al campo Data Riferimento Termini Pagamento.

Data Scadenza Pagamento: data di scadenza del pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Cognome/nome Quietanzante: cognome del quietanzante, nei casi di modalità di pagamento di “contanti presso tesoreria”.

Penalità Pagamenti Ritardati: ammontare della penalità dovuta per pagamenti ritardati.

ALLEGATI

Per ciascun documento allegato alla fattura sono previsti i seguenti elementi identificativi:

Attachment: il documento allegato alla fattura elettronica.

Nome Attachment: il nome identificativo del documento.

Formato Attachment: il codice che identifica il formato dell'allegato.

Descrizione Attachment: la descrizione del documento.

ESEMPI DI CODIFICA DA RISPETTARE E DA CATALOGARE NEI NOSTRI APPLICATIVI

<RegimeFiscale>	
RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF03	Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)
RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF07	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
RF14	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
RF15	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)

RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)

RF18 Altro

<TipoCassa>

TC01 Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali

TC02 Cassa previdenza dottori commercialisti

TC03 Cassa previdenza e assistenza geometri

TC04 Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti

TC05 Cassa nazionale del notariato

TC06 Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali

TC07 Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)

TC08 Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)

TC09 Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)

TC10 Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)

TC11 Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)

TC12 Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)

TC13 Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime

TC14 Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)

TC15 Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani

	(ONAOSI)
TC16	Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
TC17	Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPI)
TC18	Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
TC19	Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
TC20	Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
TC21	Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
TC22	INPS

<ModalitaPagamento>

MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario

MP15 giroconto su conti di contabilità speciale

MP16 domiciliazione bancaria

MP17 domiciliazione postale

MP18 bollettino di c/c postale

MP19 SEPA Direct Debit

MP20 SEPA Direct Debit CORE

MP21 SEPA Direct Debit B2B

<TipoDocumento>

TD01 fattura

TD02 acconto/anticipo su fattura

TD03 acconto/anticipo su parcella

TD04 nota di credito

TD05 nota di debito

TD06 parcella

<Natura>

N1 escluse ex art. 15

N2 non soggette

N3 non imponibili

N4 esenti

N5 regime del margine

N6 inversione contabile (reverse charge)

NUOVA CODIFICA INTRODOLTA DAL 2015 A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE DELLO "SPLIT PAYMENT"

DAL SITO: FATTURAPA.GOV.IT

Dal 2 febbraio 2015 il Sistema di Interscambio supporta la versione 1.1 del formato FatturaPA.

Il decreto del Ministro dell' Economia e Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella gazzetta ufficiale il 3 febbraio 2015, introduce l' obbligo di esposizione in fattura dell' assoggettamento dell' operazione fatturata al meccanismo della scissione dei pagamenti.

La disposizione è esecutiva dal 3 febbraio 2015.

Il sistema è stato pertanto adeguato per permettere l' assolvimento dell' obbligo mediante l' aggiunta di un valore (il carattere "S") tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA>, contenuto nel blocco informativo <DatiRiepilogo> .

2.2.2.7 <EsigibilitaIVA>	esigibilità IVA (immediata ai sensi dell'Art. 6 comma 5 del DPR 633 1972, oppure differita) e modalità di versamento (scissione dei pagamenti)	valori ammessi: [I]: IVA ad esigibilità immediata [D]: IVA ad esigibilità differita [S]: scissione dei pagamenti
-----------------------------	--	---

FATTURA ELETTRONICA → ESENTE

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT ~~XXXXXXXXXX~~
Progressivo di invio: 00F4N
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3B01
Telefono del trasmittente: ~~XXXXXXXXXX~~
E-mail del trasmittente: ~~XXXXXXXXXX.com~~

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: ~~XXXXXXXXXX~~
Codice fiscale: ~~XXXXXXXXXX~~
Denominazione: ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: ~~XXXXXXXXXX~~
Numero civico: 1/1
CAP: 50125
Comune: Firenze
Provincia: FI
Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: ~~XXXXXXXXXX~~
Numero civico: 1/1
CAP: 50125
Comune: Firenze
Provincia: FI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FI
Numero di iscrizione: IT ~~XXXXXXXXXX~~
Capitale sociale: 1600000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

1

Telefono: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED].com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80002170720**
Denominazione: **DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICHE E
CULTURE COMPARATE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GARRUBA**
CAP: **70122**
Comune: **BARI**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-04-02** (02 Aprile 2015)
Numero documento: **200489/2015**
Importo totale documento: **21.20**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **ORDINE N. 7/2015**
Data ordine di acquisto: **2015-02-13** (13 Febbraio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **XEC [REDACTED]**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

2

Codifica articolo

FATTURA ELETTRONICA → INFONIBILE

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT ~~02230140510~~
Progressivo di invio: 05AIC
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3B01

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT ~~02230140510~~
Codice fiscale: ~~02230140510~~
Denominazione: ~~INFONIBILE S.p.A.~~
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ~~INFONIBILE S.p.A.~~
CAP: 70125
Comune: BARI
Provincia: BA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: ~~02230140510~~
Capitale sociale: 10329.14
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 080 ~~02230140510~~
Fax: 080 ~~02230140510~~
E-mail: ~~infonibile@infonibile.it~~

Riferimento amministrativo

Riferimento: ~~02230140510~~

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

1

Codice Fiscale: **80002170720**
Denominazione: **Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Umberto I, 1**
CAP: **70121**
Comune: **BARI**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-04-03 (03 Aprile 2015)**
Numero documento: **21FE/2015**
Importo totale documento: **6150.85**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **[REDACTED]**
Data contratto: **2015-02-23 (23 Febbraio 2015)**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4 [REDACTED]**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **[REDACTED]**
Data DDT: **2015-04-02 (02 Aprile 2015)**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MONITOR LED 27 PHILIPS 273E3LSB**
Quantità: **2.00**
Valore unitario: **204.38**
Valore totale: **408.76**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

2

Descrizione bene/servizio: **PERSONAL COMPUTER ASSEMBLATO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **4375.92**
Valore totale: **4375.92**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **STAMPANTE LASER LEXMARK C746DN**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **257.00**
Valore totale: **257.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5041.68**
Totale imposta: **1109.17**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **5041.68**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: IT **530391272206010062580**

3

FATTURA PA e il BOLLO

IVA

BOLLO

TRIBUTI ALTERNATIVI

(bollo)

PERTANTO:

→ **FT SOGGETTE A IVA** (anche non imponibili; esportazioni; intracomunitarie) = **esenti da bollo**

→ **FT SOGGETTE A BOLLO** (€ 2,00) SE > € 77,47 :

- **Fuori campo iva (mancanza presupposto)**
- **Esenti**
- **Non imponibili**

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DEL BOLLO

CONTRASSEGNO TELEMATICO

MODO VIRTUALE (pagamento agenzia entrate DPR 642/72 artt. 3 – 15)

MODO VIRTUALE per documenti informatici (DM 17/6/2014 art. 6)



- **Versamento solo telematico (art. 17 dlgs 241/93)**
- **Con mod. F24 (al momento non è previsto con F24EP)**
- **Non fissate modalità per dichiarazione annuale**
- **Pagamento entro 120gg da chiusura esercizio**
- **Indicazione su fatturaPA che l'imposta è stata assolta in modo virtuale DM 17/6/2014 art. 6**

novità

Con la risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "2501", denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari" – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014".

Il codice "2501" consente il versamento, mediante il modello F24, con modalità esclusivamente telematica, dell'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari (comprese le fatture elettroniche), come previsto dall'articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 del ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il pagamento del tributo relativo ai documenti emessi o utilizzati durante l'anno deve avvenire in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, così come stabilito dallo stesso decreto.

Il codice tributo "2501" deve essere esposto nella sezione "Erario" dell'F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nel campo "anno di riferimento", va inserito l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento.

Al momento non è stato previsto il corrispondente codice tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta di bollo utilizzando il mod. F24EP.



Conservazione della ft elettronica

Art. 39 DPR 633/72

Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

Il luogo di conservazione elettronica delle stesse può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

inoltre:

ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007, è obbligatorio conservare elettronicamente le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione: ciò vale tanto per l'emittente quanto per il destinatario della fattura che, implicitamente, è vincolato ad accettare il processo di fatturazione elettronica.

di conseguenza:

la nuova disposizione stabilisce che:

- le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

PERTANTO: l'emittente della fattura elettronica ne garantisce l'origine informatica e l'integrità del contenuto e procede con la diretta conservazione elettronica della fattura emessa.

Il destinatario della fattura elettronica può decidere o meno di “accettare” tale processo.

Conservazione della ft elettronica DM 17/6/2014, in vigore dal 27/6/2014

Con il **Decreto 17.6.2014**, in vigore **dal 27.6.2014**, il MEF ha aggiornato le regole di conservazione in forma elettronica dei documenti aventi rilevanza fiscale, in precedenza contenute nel DM 23.1.2004, prevedendo una differente modalità di conservazione a seconda che il documento sia cartaceo (analogico) ovvero informatico.

Come già detto, per le fatture emesse alla P.A. sussiste l'obbligo di conservazione elettronica.

Diversamente per le fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla P.A. la conservazione elettronica è a discrezione del soggetto emittente / ricevente.

Ancorché il citato DM 23.1.2004 sia abrogato dal 27.6.2014, le disposizioni nello stesso contenute continuano ad essere applicate ai documenti già conservati a tale data.

La disciplina in esame deve tener conto anche delle nuove regole tecniche contenute nel DPCM 3.12.2013, che sostituiranno, a regime, quanto previsto dalla Delibera CNIPA 19.2.2004, n. 11.

In base a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, DPCM 3.12.2013, infatti, le regole statuite dal CNIPA continuano ad applicarsi ai sistemi di conservazione già in essere all'11.4.2014 (data di entrata in vigore del nuovo Decreto).

Entro i successivi 36 mesi, ossia entro l'11.4.2017, i soggetti dovranno adeguarsi alle nuove regole tecniche.

DOCUMENTI INFORMATICI

In base all'art. 1, lett. p), D.Lgs. n. 82/2005, per documento informatico si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Tali documenti devono presentarsi in uno dei formati previsti:

- dal D.Lgs. n. 82/2005;
- dai Decreti emanati ai sensi dell'art. 71 del citato Decreto.

A prescindere dalla tipologia utilizzata, comunque, il formato deve garantire l'integrità, l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico. A titolo esemplificativo, come evidenziato nell'allegato al DPCM 3.12.2013, sono utilizzabili nella conservazione elettronica i seguenti formati: PDF - PDF/A, TIFF, JPG, e XML.

Caratteristiche del documento informatico

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, DM 17.6.2014, i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono presentare le seguenti caratteristiche:

- immodificabilità;**
- integrità (il documento è completo ed inalterato);**
- autenticità (il documento deve garantire “di essere ciò che dichiara di essere”, senza aver subito alterazioni o modifiche;**
tale caratteristica può essere valutata analizzando l'identità del sottoscrittore nonché del documento stesso);
- leggibilità (il documento è fruibile durante il ciclo di gestione dello stesso).**

Come disposto dall'art. 3, DM 17.6.2014, i documenti informatici devono essere conservati in modo tale che:

- vengano rispettate le norme del Codice civile, del D.Lgs. n. 82/2005 e relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;**
- siano garantite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, nome, denominazione, codice fiscale / partita IVA, data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste.**

LA PROCEDURA DI CONSERVAZIONE

La corretta conservazione delle fatture elettroniche presuppone il rispetto di un particolare iter procedurale.

I soggetti coinvolti nella conservazione (emittente la fattura e soggetto che la riceve) devono scegliere se:

- conservare digitalmente in proprio i documenti fiscali;
- affidare la conservazione ad un soggetto terzo.

SISTEMA DI CONSERVAZIONE

Come disposto dall'art. 44, D.Lgs. n. 82/2005, il sistema di conservazione dei documenti informatici deve assicurare:

- l'identificazione certa:
 - del soggetto che ha formato il documento;
 - dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento;
- l'integrità del documento;
- la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative.

Il sistema di conservazione opera secondo modelli organizzativi espressamente definiti; in particolare, come sopra accennato, la conservazione può:

- avvenire all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici (in house);
- essere affidata, in tutto o in parte, ad altri soggetti (pubblici o privati) che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche (outsourcing).

I TERMINI DI CONSERVAZIONE

Il **DM 17.6.2014** ha apportato radicali modifiche ai termini di conservazione elettronica dei documenti uniformando, **a decorrere dal 27.6.2014**, i termini di conservazione di tutti i documenti fiscalmente rilevanti.

La precedente disciplina prevedeva 2 distinti termini di conservazione:

- per le fatture, la conservazione doveva avvenire con cadenza almeno quindicinale;
- per gli altri documenti, la conservazione doveva avere cadenza almeno annuale.

FATTURE EMESSE DAL 27.6.2014

Il processo di conservazione elettronica dei documenti come disposto dall'art. 3, comma 3, DM 17.6.2014 va effettuato entro il termine di cui all'art. 7, comma 4-ter, DL n. 357/94, in base quale:

La conservazione di tutti i documenti pertanto, **a partire dal 27.6.2014** va effettuata **entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.**

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il termine ultimo per conservare elettronicamente i documenti è il 30.12 dell'anno successivo a quello di riferimento.

Così, ad esempio, per le fatture emesse dall'1.7 al 31.12.2014, il termine ultimo per la conservazione elettronica è il 30.12.2015 (infatti la dichiarazione del periodo d'imposta di riferimento va presentata entro il 30.9.2015).

FATTURE EMESSE FINO AL 26.6.2014

Come sopra accennato fino al 26.6.2014 occorre(va) fare riferimento al DM 23.1.2004, in base al quale il processo di conservazione delle fatture doveva essere effettuato con cadenza almeno quindicinale.

Fase: PREDISPOSIZIONE FILE

PREDISPOSIZIONE FILE :

- **SINGOLA FATTURA**
- **LOTTO DI FATTURE**

FORMATO .XML

NOMINATO IL FILE

Fase: FIRMA

FIRMA DIGITALE da CERTIFICATORE AUTORIZZATO

Fase: INVIO

COME INVIARE: CON IL SISTEMA INTERSCAMBIO ATTRAVERSO I CANALI TRASMISSIONE:

- **PEC**
- **Sito FTP** (un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti)
- **altri**

PIATTAFORMA DEI CREDITI E FT ELETTRONICA

**Art. 7bis DL 35/2013 come modificato dall'art. 27 DL 64/2014
ed in vigore dal 24/6/2014**

Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del MEF 7 marzo 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalita' automatica.

A tal fine, è necessario che ciascuna pubblica amministrazione provveda ad indicare l'esatta corrispondenza tra gli uffici censiti sulla piattaforma per la certificazione dei crediti con l'anagrafica pubblicata sull'*Indice delle Pubbliche Amministrazioni* (IPA). Questa operazione deve essere svolta utilizzando la funzione di associazione degli *Uffici PCC* agli *Uffici IPA* disponibile sul sistema *PCC*. (Ragioneria Generale dello Stato circolare n. 21 del 25 giugno 2014)

Disposizioni varie

- **il DM 55/2013 stabilisce, inoltre, che**
- **art. 6 c. 4** “Con successivo decreto verranno determinate le modalità di applicazione degli obblighi stabiliti all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, al momento escluse dal presente regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia”;
- **art. 5 c. 1** “Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti delle PA...”

GRANDE OPPORTUNITA'

- **art. 5 c. 2** “ Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo accordo tra le parti...”

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**NOVITA' ED EVOLUZIONE
DELLA PIATTAFORMA
CERTIFICATIVA DEI CREDITI**

***la piattaforma elettronica per la certificazione
dei crediti***

è diventata

***il “perno” intorno
al quale il ministero ha investito per
fronteggiare la lotta alla evasione e
il monitoraggio dei debiti e dei tempi di
pagamento della P.A.***


Cosa è la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti

La Piattaforma per la certificazione dei crediti consente ai **Creditori della P.A.** di chiedere la **certificazione dei crediti** relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.

QUALI CREDITI POSSONO ESSERE CERTIFICATI?

**certi
liquidi
esigibili**

PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI



EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA CERTIFICATIVA : 1

NORMA ISTITUTIVA : D.L. 35/2013

COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA P.A.

DEI DEBITI LIQUIDI, CERTI ED ESIGIBILI

NON ANCORA ESTINTI (ALLA DATA DEL 31/12/2013)

**SU P.C.C. PREDISPOSTA DAL MEF SENZA ALCUNA SPESA
A CARICO DELLA P.A. E DEI FORNITORI**

LA REGISTRAZIONE VALEVA COME CERTIFICAZIONE

**CHE LA P.A. DEVE RILASCIARE SU RICHIESTA INDICANDO
LA DATA DEL PAGAMENTO**


Il creditore, ottenuta la certificazione, può:

utilizzare il credito in diversi modi. In particolare:

- può attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito, oppure, se intende acquisire liquidità immediata,
- può effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un'anticipazione a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato, oppure, se ha debiti verso l'erario e intende compensarli,
- può chiedere all'Agente della riscossione o all'Agenzia delle entrate la compensazione di tutto o parte del credito certificato.

Il sistema provvede automaticamente all'invio delle notifiche in formato elettronico a tutti gli attori interessati, i quali possono, in ogni momento, accedere alla Piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.

Le cessioni dei crediti certificati mediante la Piattaforma possono essere stipulate mediante scrittura privata, senza quindi la necessità di avvalersi di soggetti terzi e senza oneri per le parti.



(P.C.C.)

EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA CERTIFICATIVA : 2

Novità introdotte con il DL 66/2014 convertito in legge n. 89 del 23/6/2014

L'articolo 27 del D.L. 66/2014 ha introdotto significative novità riguardanti sia le modalità di utilizzo che il ruolo **della piattaforma per la certificazione dei crediti**. Le funzionalità della piattaforma, che attualmente permettono di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, sono state (e saranno secondo le indicazioni MEF) integrate con nuovi moduli applicativi, per mezzo dei quali sarà possibile monitorare in modo continuativo l'andamento dei predetti debiti e dei relativi tempi di pagamento.

In particolare, l'utilizzo della piattaforma elettronica permetterà **di tracciare e rendere trasparente ai soggetti interessati l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali** per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) a decorrere dal **1° luglio 2014**.

Il predetto processo avrà luogo tanto per le fatture tradizionali (emesse in forma cartacea) quanto per quelle elettroniche.

D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, art. 27
Monitoraggio dei debiti delle
pubbliche amministrazioni

modificato il dl 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64, inserendo l'art. 7 bis "Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni"

Al fine di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti

Le PA trasmettono alla PCC una serie di informazioni, utilizzando gli appositi files previsti dal MEF

Come comunicare i dati in PIATTAFORMA

*.....intanto il **MEF** ha pubblicato una serie di “manuali” operativi riguardanti la gestione delle registrazioni in piattaforma....che periodicamente aggiorna....così catalogati e da dove si rilevano importanti informazioni utili non solo per le modalità di trasmissione dei dati in piattaforma, ma anche e soprattutto per il contenuto dei dati stessi.*

gli stessi, reperibili sul sito: <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/>, sono al momento così suddivisi:

**RACCOLTA GUIDE UTENTE P.A.
RACCOLTA GUIDE UTENTE CREDITORE**

che contengono:

I documenti descrivono le modalità e i formati mediante i quali gli utilizzatori della piattaforma per la certificazione dei crediti (creditori e pubbliche amministrazioni) possono comunicare i dati relativi a *fatture o richieste equivalenti di pagamento* (di seguito *fatture*) riferiti a crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.35/2013.

l'utilizzo della piattaforma elettronica permette di tracciare e rendere trasparente ai soggetti interessati **l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali** per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento a **decorrere dal 1° luglio 2014**.

Tale processo avrà luogo tanto per le **fatture tradizionali** emesse in forma cartacea quanto per **quelle elettroniche**.

Il nuovo articolo 7-bis del D.L. 35/2013, prevede che siano puntualmente rilevate sulla piattaforma per la certificazione dei crediti le *fasí* del ciclo di vita dei debiti commerciali, prevedendo per ciascuna di esse specifici adempimenti:

a. *invio* della fattura da parte del creditore;

b. *ricezione* della fattura da parte della pubblica amministrazione;

c. *contabilizzazione* della fattura da parte della pubblica amministrazione, con indicazione dell'importo liquidato, sospeso e/o non liquidabile;

d. eventuale *comunicazione dei debiti scaduti* da parte della pubblica amministrazione, entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;

e. eventuale *certificazione dei crediti* da parte della pubblica amministrazione su istanza del creditore, ex articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 185/2008 e articolo 12, comma 11-quinquies, del D.L. 16/2012;

f. eventuale **anticipazione e/o cessione** dei crediti certificati ad intermediario finanziario abilitato;

g. eventuale **compensazione** dei crediti certificati con somme dovute agli agenti della riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, ex articolo 28-quater del DPR 602/1973, ovvero con somme dovute in base a istituti definatori della pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario, ex articolo 28-quinquies del DPR 602/1973;

h. **pagamento** della fattura da parte della pubblica amministrazione.

In dipendenza delle diverse fasi del ciclo di vita, ciascuna fattura può trovarsi in uno (o più) dei seguenti stati

INVIATA: la fattura è stata trasmessa dal creditore;

RICEVUTA: la fattura è pervenuta alla pubblica amministrazione destinataria;

RESPINTA: la fattura è stata rifiutata dalla pubblica amministrazione destinataria

CONTABILIZZATA: la fattura è stata rilevata nel sistema contabile della pubblica amministrazione, con indicazione dell'importo liquidato, sospeso e/o non liquidabile:

IN SCADENZA: sono trascorsi i termini di scadenza desumibili dalla fattura;

SCADUTA: la pubblica amministrazione ha comunicato che la fattura è scaduta, confermando o modificando i termini desumibili dalla fattura;

CERTIFICATA: la fattura è stata inclusa in una certificazione dei crediti;

PAGATA: la pubblica amministrazione ha emesso il mandato di pagamento

^^

**D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, art. 41
Attestazione dei tempi di pagamento**

NOVITA': DPCM 22 settembre 2014 in G.U. 14 novembre 2014

a decorrere dall'esercizio 2014

alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e' allegato

un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario,

attestante

l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,

nonché

(il tempo medio dei pagamenti effettuati)

modificato dalla legge n.89/2014 di conversione in:

**indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui
all'art. 33 del dlgs 33/2013**

legenda:

L' **art. 33 del d.lgs. 33/2013** dispone che le pubbliche amministrazioni pubblichino, annualmente, l'indicatore di tempestività dei pagamenti (indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture). Lo stesso obbligo è stato ripreso dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 66/2014, in corso di conversione in legge.

Al fine di garantire modalità omogenee di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti per tutte le pubbliche amministrazioni, è prevista l'adozione di uno schema, che sarà definito mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il tempo di pagamento va inteso come numero medio di giorni di calendario (inclusi i festivi) intercorrenti tra la data di emissione del mandato e la data di arrivo della fattura.

L'indicatore esclude le fatture per le quali sono stati aperti dei contenziosi, in quanto alle stesse non corrispondono debiti certi liquidi ed esigibili.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DPCM 22 settembre 2014, in G.U. n. 265 del 14/11/2014, art. 9 “definizione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti”

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Inoltre

A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».

ancora

DPCM 22 settembre 2014, in G.U. n. 265 del 14/11/2014, art. 10 “modalità per la pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti”

Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento.

A decorrere **dall'anno 2015**, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto **entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre** cui si riferisce.

Gli indicatori sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione **"Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione"** di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.



In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile

verifica

le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione.

**al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento
di cui all'articolo 4 del Dlgs 9 ottobre 2002, n. 231,**

**le amministrazioni pubbliche esclusi gli enti
del Servizio sanitario nazionale**

che sulla base dell'attestazione registrano

**tempi medi nei pagamenti
superiori a 90 giorni nel 2014
e a 60 giorni a decorrere dal 2015,**

rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,

nell'anno successivo a quello di riferimento

**non possono procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo,
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto.**

**è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio
con soggetti privati che si configurino
come elusivi della presente disposizione.**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DECORRENZA INTERESSI MORATORI

Dlgs 9 ottobre 2002 n. 231

**si applicano ai contratti conclusi
dopo dell'8 agosto 2002**

ambito di applicazione

ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

***Grazie per la partecipazione e l'attenzione
e buon lavoro!***

Corrado Coppolecchia